

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4708 del 14/08/2025
Oggetto	Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Sala Bolognese (BO), Loc. Padulle, via della Pace n.2/A, richiesta dalla società VG Saldature S.r.l. per l'attività di saldatura di pezzi metallici conto terzi
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4894 del 14/08/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	UBALDO CIBIN

Questo giorno quattordici AGOSTO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, UBALDO CIBIN, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Sala Bolognese (BO), Loc. Padulle, via della Pace n.2/A, richiesta dalla società VG Saldature S.r.l. per l'attività di saldatura di pezzi metallici conto terzi.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 4;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Sala Bolognese in data 21/03/2025 e acquisita da ARPAE con PG/2025/57018 del 26/03/2025 (**pratica Sinadoc 12293/2025**) dal procuratore della società VG Saldature S.r.l. (C.F. e P.IVA 04021211208), con sede legale in Comune di Sala Bolognese (BO), Loc. Padulle, via della Pace n.2/A, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per lo stabilimento ivi ubicato;

RILEVATO CHE l'istanza è stata presentata ai fini del rilascio di una nuova AUA per le matrici ambientali originate dall'attività di saldatura di pezzi metallici conto terzi svolta presso lo stabilimento in oggetto, titolo abilitativo ambientale che deve intendersi sostitutivo dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Sala Bolognese};

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di "*Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V*" e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.
- "*DECRETO ODORI*", n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", in particolare art. 8 "*Disposizioni in materia di impatto acustico*", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*";
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"*.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- ARPAE - SAC di Bologna a seguito della verifica di completezza documentale dell'istanza e della correttezza formale, con nota PG/2025/61465 del 01/04/2025 indiceva la conferenza dei servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis della L. 241/1990, come previsto dall'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, richiedendo ai soggetti competenti (Comune di Sala Bolognese e ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri di competenza;
- la conferenza si concludeva positivamente, essendo intervenuti nell'ambito della stessa, oltre alla relazione tecnica di ARPAE ST, atti/determinazioni/pareri di assenso dei Soggetti Competenti sotto riportati, pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice emissioni in atmosfera (PG/2025/78922 del 28/04/2025),
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice di impatto acustico (PG/2025/84696 del 07/05/2025),
- Nulla osta per la matrice di impatto acustico e nulla osta urbanistico/edilizio del Comune di Sala Bolognese (PG/2025/95896 del 23/05/2025);

CONSIDERATO inoltre che relativamente alla matrice scarichi idrici, si prende atto della dichiarazione agli atti di questa Agenzia in data 26/03/2025 dalla società istante che attesta la presenza di soli scarichi di tipo domestico convogliati in pubblica fognatura (pertanto ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006 sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato);

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da ARPAE - SAC di Bologna;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 596,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
- Allegato B - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.5 pari a € 300,00.

CONSIDERATO che la società istante ha provveduto al versamento dell'anticipo degli oneri istruttori e pertanto è stato emesso specifico bollettino di PAGOPA a saldo degli oneri istruttori secondo quanto previsto

dal Tariffario ARPAE, notificato con separata comunicazione via PEC direttamente alla società titolare del provvedimento in oggetto;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società VG Saldature S.r.l., per l'esercizio dell'attività di saldatura di pezzi metallici conto terzi svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

VISTA la nota dirigenziale PG/2025/9137 del 17/01/2025 con delega delle funzioni vicarie in sostituzione e/o in rappresentanza del dirigente in caso di assenza o di impedimento, al dott. Ubaldo Cibir;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater della L. 241/1990;
2. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società VG Saldature S.r.l. (C.F. e P.IVA 04021211208) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di Bolognese, Loc. Padulle, via della Pace n.2/A, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	ARPAE
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 2 sono contenute **negli Allegati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
- *"Allegato A - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006"* di competenza di ARPAE - SAC di Bologna con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato B - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del Comune di Sala Bolognese con richiamo alla documentazione acustica.
4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Sala Bolognese ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Sala Bolognese e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto

piena conoscenza.

Per il Responsabile
di Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Leonardo Palumbo

L'Incarico di funzione
Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli

Ubaldo Cibir

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento VG Saldature S.r.l.
Comune di Sala Bolognese (BO), Loc. Padulle, via della Pace n.2/A

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di saldatura di pezzi metallici conto terzi svolta dalla società VG Saldature S.r.l. nello stabilimento sito in Comune di Sala Bolognese, Loc. Padulle, via della Pace n.2/A, secondo le seguenti prescrizioni.

1. Emissioni in atmosfera autorizzate

- a) Per lo stabilimento in oggetto sono autorizzate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 le seguenti emissioni in atmosfera, nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate:

EMISSIONE E1 (provenienza: saldatura - 8 postazioni manuali e 3 postazioni robotizzate)

Portata massima	3.000	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
------------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: nessuno

Non è fissata alcuna periodicità di analisi.

EMISSIONE E2 (provenienza: saldatura - 10 postazioni manuali)

Portata massima	3.500	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particolare	10	mg/Nm ³
-----------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: nessuno

Non è fissata alcuna periodicità di analisi.

2. Altre emissioni in atmosfera

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine le seguenti emissioni in atmosfera:

- a) I 2 punti di EMISSIONE non denominati (provenienza: 2 impianti termici uso civile a metano inferiori ai 35 KW) non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3 MW.

3. Camini e loro altezze

- a) Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio dello stabilimento. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.
- b) Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente lo stabilimento, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

4. Punti di misura e campionamento

- a) Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.
- b) I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera,

dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità Competente al Controllo (ARPAE-APAM).

- c) In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto	al centro del lato
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

- d) Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.
- e) In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.
- f) Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:
- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 metri;
 - coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

5. Accessibilità dei punti di prelievo

- a) I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. La società in oggetto su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.
- b) La società in oggetto deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

- c) Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la società in oggetto deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- d) Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

- e) Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

6. Metodi di misura, campionamento ed analisi

- a) Per gli inquinanti e i parametri autorizzati devono essere utilizzate i seguenti metodi di misurazione:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

- b) Per gli inquinanti e i parametri di cui alla precedente lettera a), potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.
- c) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato alle precedenti lettere a) e b), compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (ARPAE AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

7. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

- a) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.
- b) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- c) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.
- d) I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.
- e) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.
- f) Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. 152/2006.

8. Messa in esercizio e messa a regime

- a) In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il Gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (ARPAE AACM), all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
1. per i punti di emissione E1 ed E2 la data di messa in esercizio dell'impianto/dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 2. i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E1 ed E2, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.
- b) Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.
- c) Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.
- d) Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE AACM), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
- e) Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

9. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore

- a) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal Responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
- b) È facoltà della società in oggetto la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di

validazione degli stessi. La società in oggetto è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

- c) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore dello stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la società in oggetto di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
- d) Nel caso in cui il Gestore dello stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
1. dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 2. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- e) Nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

10. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

- a) In conformità all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
 2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.
- b) Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene,

tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

- c) Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
- d) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE con PG/2025/57018 del 26/03/2025) con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "Relazione tecnica" datata 14/03/2025.
 - "Planimetria emissioni" in scale 1:100 e 1:200 e datata 23/12/2024.

Pratica Sinadoc n. 12293/2025

Documento redatto in data 14/08/2025

Autorizzazione Unica Ambientale

Stabilimento VG Saldature S.r.l.

Comune di Sala Bolognese (BO), Loc. Padulle, via della Pace n.2/A

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Vista la documentazione acustica del 30/12/2024 presentata dalla società VG Saldature S.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Sala Bolognese (Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 16/04/2009) per l'attività di saldatura di pezzi metallici conto terzi svolta nello stabilimento sito in Comune di Sala Bolognese, Loc. Padulle, via della Pace n.2/A.
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2025/84696 del 07/05/2025.
- Visto il nulla osta acustico con prescrizioni del Comune di Sala Bolognese con nota Prot. n. 10940 del 23/05/2025.

2. Prescrizioni

- a) Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Sala Bolognese, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2025/84696 del 07/05/2025, con nulla osta acustico Prot. n. 10940 del 23/05/2025 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM con PG/2025/95896 del 23/05/20285). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- b) La società Titolare dello stabilimento, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- c) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera b) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Elaborato "Documentazione previsionale di impatto acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 30/12/2024 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società VG Saldature S.r.l. relativamente allo stabilimento in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2025/57018 del 26/03/2025).

Pratica Sinadoc n. 12293/2025

Documento redatto in data 14/08/2025



Comune di Sala Bolognese
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

IV Area Tecnica

Servizio Manutenzioni-Ambiente-Protezione civile

Spettabile
ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI METROPOLITANA
aoobo@cert.arpa.emr.it

Tit. 6 – Class. 9 - Fasc. n. 22/2025

NULLA OSTA ACUSTICO

OGGETTO: A.U.A. - DITTA VG SALDATURE S.R.L. - STABILIMENTO DI VIA DELLA PACE N. 2/A - LOCALITÀ PADULLE DI SALA BOLOGNESE (BO) - NULLA OSTA DI IMPATTO ACUSTICO

IL DIRETTORE DELLA IV AREA TECNICA

Visti:

- la pratica SUAP n. 1757/2025 relativa alla domanda per il rilascio dell'A.U.A. per le emissioni in atmosfera e la matrice impatto acustico, presentata con prot. n. 5788 del 21/03/2025 dalla Ditta VG SALDATURE S.R.L. per lo stabilimento sito in località Padulle di Sala Bolognese, via DELLA PACE n. 2/A;
- l'indizione di conferenza dei servizi in modalità asincrona disposta da ARPAE pervenuta in data 01/04/2025 al prot. n. 7004;

Preso atto del parere FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI da parte di ARPAE (Sinadoc 12293/2025) pervenuto con protocollo n. 9800 del 08/05/2025, allegato alla presente;

Visti:

- la "Legge quadro sull'inquinamento acustico" n.447 del 26/10/1995;
- il D.P.C.M. del 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- la Legge Regionale n. 15 del 9/05/2001 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e valutazione di clima acustico ai sensi della Legge Regionale n. 15/2001";
- le Norme tecniche di attuazione della classificazione acustica adottata con Delibera di Consiglio Comunale n.38 del 16/04/2009;

COMUNICA





il nulla osta al fine del rilascio dell'A.U.A, per la matrice impatto acustico nel rispetto delle seguenti condizioni contenute nel parere ARPAE allegato alla presente, da parte della Ditta VG SALDATURE S.R.L. per lo stabilimento sito in località Padulle di Sala Bolognese, via della Pace n. 2/a:

- a. entro 60 gg dal rilascio dell'AUA ovvero dalla messa a regime dei punti di emissione in atmosfera (E1 - saldatura, E2 - saldatura), sia prodotta ed inviata al Comune e ad ARPAE **una relazione redatta da TCA che attesti/asseveri**, a seguito di fonometrie, il rispetto del valore limite di immissione assoluto nonché del limite differenziale presso tutti i ricettori evidenziati nella Valutazione di impatto acustico previsionale, nel solo periodo di riferimento diurno;
- b. la relazione di cui al punto precedente dovrà evidenziare in particolare i tempi di osservazione e di misura adottati dal TCA in maniera da essere rappresentativi delle **condizioni di massimo disturbo possibili**, con particolare riferimento al rumore residuo che dovrà far emergere la condizione "peggiore" ovvero più cautelativa per il ricettore (es. minor traffico possibile nelle c.d. ore di morbida);
- c. qualora la relazione di cui al punto precedente si discosti dai valori "previsti" ed evidenzi il mancato rispetto dei valori limite, devono essere adottate delle misure di **mitigazione e controllo del rumore** tali da evidenziare, nella situazione post-interventi di mitigazione, il rispetto di tutti i valori limite di legge;
- d. in fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la **compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale** circostante;
- e. in fase di esercizio sia verificato periodicamente lo **stato di usura degli impianti** intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;
- f. qualsiasi **modifica** della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico;
- g. l'attività lavorativa sia svolta **esclusivamente nel periodo diurno** e tutte le sorgenti sonore/impianti siano fermi/spenti in periodo notturno.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

PER IL DIRETTORE DELLA IV AREA TECNICA
IL DIRETTORE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA
- Dott. Massimiliano Schiavina -

documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

Allegato: Parere Arpae Sinadoc n. 12293/2025

Sinadoc n. 12293/2025

S. Giorgio di Piano, 29/04/2025

**Comune di Sala Bolognese
Ufficio Tecnico - Servizio SUAP SUE**

c.a. Arch. Giuliana Alimonti
comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana**

Unità AUA ed acque reflue
c.a. Lorenzo Farnè
aoobo@cert.arpa.emr.it

Trasmesso via PEC

OGGETTO: Domanda per nuova Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013.
Ditta: **VG Saldature Srl** via della Pace, 2/A in località Padulle di Sala Bolognese (BO).
Riferimento Suap – Fasc. 22/2025 Protocollo nr. 0006131/2025 del 25/03/2025 -
trasmissione contributo per nulla-osta acustico.

In riferimento all'oggetto, presa visione della documentazione presentata al servizio SUAP SUE in data 21/03/2025 (agli atti Arpae PG/2025/0057018 del 26/04/2025) da Sig. Gianluca Valentini in qualità di Amministratore Unico della società "**VG Saldature Srl**", si rileva quanto segue.

Con la presente istanza viene richiesta l'emissione di nuova Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata da ARPAE AACM, relativa alle matrici emissioni in atmosfera e impatto acustico a seguito di insediamento in due porzioni distinte e non comunicanti del fabbricato (identificato al Foglio 20, mappale 213, sub 5) dell'azienda in esame che svolge **attività di saldatura e piegatura di metalli**, per conto terzi. Nell'insediamento sono presenti altre tre attività produttive.

Il contributo istruttorio per la matrice emissioni in atmosfera è già stato trasmesso con comunicazione separata (PG/2025/78922 del 28/04/2025).

Il presente contributo istruttorio è riferito alla sola matrice rumore.

Presa visione della relazione denominata "*Valutazione di impatto acustico*" del 30/12/2024 redatta da TCA¹, si rileva quanto segue.

La documentazione presentata è relativa alla futura installazione di due impianti centralizzati di estrazione dei fumi di saldatura posizionati nell'area cortiliva orientata a nord, con espulsione dei fumi oltre il colmo dell'edificio; le unità tecnologiche esterne saranno dotate di un motore elettrico funzionante in modo continuo, nel solo periodo di riferimento **diurno**, per garantire la completa espulsione dei fumi prelevati da ogni punto di saldatura.

¹ Trattasi del tecnico in acustica Dr. Per. Ind. Pasquali Marino iscritto al n° 5948 dell'elenco Enteca.



Al fine di definire il livello di rumorosità prodotto dall'attività il TCA ha adottato la seguente metodologia:

- Riconoscimento del livello di rumore residuo in base alle valutazioni effettuate in sito mediante strumentazione (rilievi fonometrici eseguiti in data 23 dicembre 2024) e posizionamento del microfono in due punti di misura distinti, M a sud e M1 in direzione a nord, **in corrispondenza dei ricettori individuati**, per la rilevazione dell'attuale clima acustico caratterizzante l'area, ovvero del rumore residuo dell'area in periodo di riferimento diurno, previa verifica che ***“non ci fossero sorgenti sonore esterne attive al servizio della attività, dei ricettori e di altre ditte presenti nelle vicinanze”*** durante l'esecuzione delle misure. Si evidenzia che non è stato eseguito nessun rilievo in periodo notturno.
- Riconoscimento dei livelli ambientali dello stato di fatto (*ante-operam*) sulla base di 3 misurazioni presso ciascuno dei due punti di misura di cui sopra (M e M1) con la tecnica del campionamento, in corrispondenza dei ricettori (M1 per R1, M per R2, R3 e R4) **prive del funzionamento di tutte le attrezzature identificate dal TCA come sorgenti rumorose già presenti allo stato di fatto**. Il TCA ha pertanto calcolato il Livello medio residuo per ciascun punto di misura, M e M1, considerate posizioni in facciata ai ricettori.
- Il TCA ha provveduto a verificare il rispetto dei valori limite previsti (valore limite assoluto di immissione di zona nel periodo di riferimento diurno); in particolare, dai valori stimati presso gli impianti (64 dB(A) a 1 m di distanza per ciascuno di essi) il TCA ha proceduto al calcolo del rumore atteso ai ricettori individuati con l'attività in funzione allo stato di fatto (svolgimento delle normali attività aziendali e dichiarando che le emissioni rumorose degli impianti esterni di nuova installazione saranno in funzione esclusivamente nel periodo di riferimento diurno) tramite l'utilizzo della formula di calcolo in cui l'attenuazione che si produce all'aumentare della distanza tra sorgente e ricevitore è dovuta alla **divergenza geometrica** delle onde (supposte le sorgenti puntiformi).
- Quindi per la verifica dell'impatto acustico della situazione in essere è stato verificato il rispetto del limite assoluto di immissione, nel solo periodo di riferimento diurno, ai ricettori posti in classe V (R1) e classe II (R2-R3-R4).
- Per la verifica previsionale dell'impatto acustico (*post-operam*) ai confini aziendali sono stati eseguiti i calcoli in riferimento alle sorgenti incidenti su ciascuno dei ricettori individuati (a nord in corrispondenza di R1 e a sud in corrispondenza di R2, R3 e R4), contemplando il traffico leggero/pesante indotto dall'attività, per la verifica del rispetto del limite di immissione differenziale, nel solo periodo di riferimento diurno.

Il Comune di Sala Bolognese ha predisposto, così come evidenziato dal TCA, la zonizzazione acustica del proprio territorio comunale, classificando la zona oggetto della valutazione come **“Classe V² – Aree prevalentemente industriali”**, come il ricettore individuato dal TCA, **R1** unità abitativa di altra realtà produttiva, situata a circa 90 m di distanza in direzione nord-est dall'unica sorgente considerata, costituita da due nuovi punti di emissione posti in adiacenza tra loro.

² Valori limite assoluti di immissione: **70 dB(A) diurno (06.00-22.00)**; 60 dB(A) notturno (22.00-06.00).

Il TCA individua inoltre altri ricettori R2, R3, ed R4 posti in via della Pace, rispettivamente a sud-est (72 m), sud (52 m) e sud-ovest (71 m), a cui la classificazione acustica dell'area assegna la **Classe II³ – Aree prevalentemente residenziali**.

L'analisi condotta e le misure effettuate sono state eseguite esclusivamente nel periodo di riferimento diurno (6:00 - 22:00), nel tempo di osservazione To di 8 ore (periodo di attività); sono stati eseguiti sei rilievi del tempo di misura Tm di circa 12 minuti per la prima misura e di circa 15 minuti per i successivi, presso i ricettori R1-R2-R3-R4. I tempi di misura sono stati ritenuti dal TCA sufficienti a rilevare la stabilizzazione del livello equivalente di pressione sonora.

Nel periodo diurno è stato ottenuto un livello medio ambientale *ante operam* (residuo per R1) di 51,1 dB(A), arrotondato allo 0,5 dB(A) più prossimo di 51 dB(A), mentre per i ricettori R2-R3-R4 un livello medio residuo di 49,3 dB(A), arrotondato allo 0,5 dB(A), pari a 49 dB(A); si rileva che dalle misure il TCA ha scorporato il contributo sonoro imputato ai transiti dei mezzi pesanti.

La verifica dei livelli sonori, ottenuti dalle rilevazioni fonometriche svolte *ante-operam* e dalle stime del livello equivalente ambientale di pressione sonora presso i ricettori considerati (contributo delle nuove sorgenti e dal traffico indotto dall'attività), ha evidenziato da parte del TCA il rispetto dei valori limite di immissione assoluti e differenziale ai ricettori, nel solo periodo di riferimento **diurno**.

Conclusioni

Sulla base di quanto sopra esposto, per quanto di competenza, l'istruttoria tecnica è **favorevole** nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- entro 60 gg dal rilascio dell'AUA ovvero dalla messa a regime dei punti di emissione in atmosfera (E1 - saldatura, E2 - saldatura), sia prodotta ed inviata al Comune e ad ARPAE una relazione redatta da TCA che attesti/asseveri, a seguito di fonometrie, il rispetto del valore limite di immissione assoluto nonché del limite differenziale presso tutti i ricettori evidenziati nella Valutazione di impatto acustico previsionale, nel solo periodo di riferimento diurno;*
- la relazione di cui al punto precedente dovrà evidenziare in particolare i tempi di osservazione e di misura adottati dal TCA in maniera da essere rappresentativi delle **condizioni di massimo disturbo possibili**, con particolare riferimento al rumore residuo che dovrà far emergere la condizione "peggiore" ovvero più cautelativa per il ricettore (es. minor traffico possibile nelle c.d. ore di morbida);*
- qualora la relazione di cui al punto precedente si discosti dai valori "previsti" ed evidenzi il mancato rispetto dei valori limite, devono essere adottate delle misure di **mitigazione e controllo del rumore** tali da evidenziare, nella situazione post-interventi di mitigazione, il rispetto di tutti i valori limite di legge;*
- in fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la **compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale** circostante;*
- in fase di esercizio sia verificato periodicamente lo **stato di usura degli impianti** intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;*

³ Valori limite assoluti di immissione: **55 dB(A) diurno (06.00-22.00)**; 45 dB(A) notturno (22.00-06.00).

- f. qualsiasi **modifica** della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico.
- g. l'attività lavorativa sia svolta **esclusivamente nel periodo diurno** e tutte le sorgenti sonore/impianti siano fermi/spenti in periodo notturno.

Il presente contributo tecnico è stato redatto dal Tecnico della Prevenzione Barbara Cipolli⁴ e dal tecnico Antonella Fatone⁵.

Distinti saluti.

L'Incarico di Funzione del Distretto di Pianura-Imola
Dr.ssa Federica Forti
(o suo delegato)

Documento firmato digitalmente

⁴ TDP iscritto all'albo.

⁵ TCA iscritto nell'elenco ENTECA al numero di Iscrizione Elenco Nazionale n. 12567.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.